

ACCORDO PER L'ASSUNZIONE DELLE OPERAIE STAGIONALI ORTOFRUTTICOLE

CAMPAGNA 1956

Il giorno 1° Giugno 1956, in Modena, si sono riuniti i sottoscritti Rappresentanti Sindacali, per esaminare la situazione relativa all'occupazione della mano d'opera nei lavori di cernita della frutta per la campagna 1956, nel Comune di Modena.

Erano presenti i Signori: -

Rag. BRUNO MARTINI,

Dr. GREGORIO CARLO, per i datori di lavoro, assistiti del Dr. Adeodato Mucchi, dell'Associazione Commercianti,

CANTARONI ADELFO, e MENABUE PIERINO, per la Camera del Lavoro,

ADANI TIZIANO, per l'Unione Sindacale Provinciale,

PALTRINIBERI FERDINANDO, per l'Unione Italiana del Lavoro.

Premesso che è riconosciuta all'Azienda esportatrici di prodotti ortofrutticoli del Comune di Modena la necessità di avvalersi di lavoratrici professionalmente idonee per la cernita e la preparazione dei prodotti in conformità delle norme fito-sanitarie e tecniche, prescritte per le spedizioni all'estero;

tenute conto che errori dovuti ad una inesperienza possono determinare in partenza divieti di esportazione al controllo degli ispettori dell'ICE e, peggio, rifiuti delle merci in arrivo, con notevoli danni, si

si conviene quanto segue:

- 1 - Le Ditte dovranno assumere il personale stagionale esclusivamente attraverso l'Ufficio di Collocamenti e, pertanto, dovranno prendere in forza soltanto il personale fornito del regolare nulla-osta rilasciato dal predetto Ufficio e munito del prescritto libretto di lavoro.
- 2 - L'avviamento della mano d'opera dovrà avvenire in seguito a richiesta delle Aziende, per categoria e qualifica professionale risultante dai precedenti lavorativi riportati nel libretto di lavoro; sarà consentito l'avviamento di una percentuale del 12% di sovvisio.
- 3 - Alle scope di consentire la formazione dell'ossatura tecnica delle lavorazioni, per assicurare quanto è nella premessa, si consentirà alle Aziende di assumere nominativamente fra le ultime licenziate della categoria nella stagione precedente, nella seguente misura: -
 - Alle Ditte che, nella campagna ortofrutticola 1955, hanno impiegato oltre 120 unità lavorative, sarà consentita la richiesta nominativa di n. 60 lavoratrici, indipendentemente dalla qualifica professionale da esse rivestita.
 - Alle Ditte che nell'anno 1955 hanno impiegato oltre 100 unità lavorative, sarà consentita la richiesta nominativa di n. 50 lavoratrici, con i requisiti di cui sopra.
 - Alle Ditte che hanno impiegato meno di 100 unità lavorative, sarà consentita l'assunzione nominativa di n. 30 lavoratrici, sempre con i requisiti di cui sopra.
- 4 - Si conviene, inoltre, che all'atto del licenziamento, le Aziende si impegneranno di attribuire ed annotare sugli appositi libretti di lavoro le qualifiche professionali conseguite nel corso della stagione dalle singole lavoratrici.
- 5 - I Rappresentanti dei lavoratori rivolgono ai datori di lavoro una vi-

va raccomandazione perché, nel limite del possibile, vengano istituiti, durante la lavorazione, per quanto riguarda la manod'opera comune, dei turni di lavoro, allo scopo di consentire la possibilità di ottenere un minimo di occupazione per le operaie della categoria. I datori di lavoro, senza impegnarsi in tal senso, assicurano che faranno del loro meglio, per attuare la raccomandazione di cui sopra.

6 - Copia del presente accordo viene inviata all'Ufficio di Collocamento con preghiera che i criteri concordati nel presente accordo, in merito all'avviamento della mano d'opera, vengano tenuti in considerazione e, nel limite del possibile, attuati.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. I DATORI DI LAVORO

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. L'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI

p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

p. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

Archivio Storico Cisl Emilia
portaledellacontrattazione

